

scattato il pegno della collana della sua Tecla, esige tuttavia dal curato per neutralizzare appieno la registrazione «dalla parte del debito» che questi aveva fatto a suo tempo nel «libraccio» del dare e dell'avere (nel *codex accepti et expensi*, diremmo noi giusromanisti)? E se egli si concede ancora riferimenti del genere (tra i tantissimi che si potrebbero fare), che cosa rumineranno (alle sue spalle, ovviamente) i suoi deferenti ascoltatori? Eh, sí, al giorno d'oggi la «cultura» dei fumetti ci sta portando tutti, purtroppo, ancora piú addietro della piccola (e, in quanto tale, scusabilissima) Alice di un secolo e mezzo fa. Allorché, dopo aver sbirciato un paio di volte nel libro di sua sorella, pensava: «a che pro' un libro senza figure e dialoghi?» («and what is the use of a book, ... without pictures or conversations?», L. Carroll, *Alice's Adventures in Wonderland*, 1865, c. I). [1995].

50. IL QUADRO DI RAFFAELLO. – Lettore avidissimo di libri ed articoli di ogni genere quale mi trovo ad essere (credo si tratti di una sindrome di bulimia letteraria), ho trovato sul mio cammino un articolo dell'economista Nicolò Bellanca intitolato *La teoria italiana dei prezzi connessi: Ferrara, Pantaleoni, Fanno* (in *Rassegna economica del Banco di Napoli* 58 [1994] 673 ss.). Seguendone il filo (o almeno tentando), mentre ancora una volta ho dovuto constatare di non essere un soggetto economico «monopsonista», capace cioè di accentrare su me stesso il mercato e di escludere da esso ogni altro possibile acquirente, ho avuto il piacere e nel contempo la malinconia) di reimbattermi, dopo vari decenni, in quel preziosissimo quadro di Raffaello del quale mi parlava e riparlava, tentando vanamente di convincermi, un carissimo amico ed economista eccellente, oggi purtroppo scomparso, Giuseppe Palomba (di cui v. *Morfologia economica*² [1970] 383). Detto alla buona, il problema era questo. Posto che sul mercato vi sia l'offerta di un quadro di Raffaello di altissimo valore e posto che non vi sia nessuno in grado (o in disponibilità personale) di

pagarne il prezzo richiesto, il quadro rimane invenduto e colui che lo desiderava non può procurarsi un «surrogato» che soddisfi lo stesso tipo di godimento artistico (Raffaello, si sa, è Raffaello): egli dunque, se proprio vuol trarsi una soddisfazione, impiegherà il suo capitale nell'acquisto di un «sostituto» (mettiamo, un veliero a tre alberi, una villa con sei bagni, oppure altra carnale meraviglia della natura sulle cui misure non è il caso qui di indugiare). Giusto? No, replicavo io (un po' celiando, si capisce): a parte il fatto che sostituibilità e surrogabilità sono letteralmente e giuridicamente la stessa cosa (sono cioè, come usiamo dire, la fungibilità), a parte il fatto che la tecnica moderna ci offre riproduzioni fedelissime dei quadri originali, a parte il fatto che il vero ed autentico bisogno di entrare in comunicazione con un quadro nell'originale sa un tantino di feticismo (e un tantone di *snob*), vi è modo di pagare un prezzo minore assicurandosi dell'opera la comproprietà, oppure l'uso, oppure il *leasing*, oppure la conduzione magari limitata ad un certo numero di ore di ciascun giorno o subordinata a richiesta con breve preavviso (e si potrebbe continuare). Insomma, chi sia sinceramente e genuinamente invaghito di un'opera d'arte, mica si ferma alla prima battuta di prezzo. Senza voler ricorrere ai metodi alquanto discutibili di un Napoleone, di un Göring o di un Arsène Lupin, non getti facilmente la spugna per passare ad altra ofelimità. Questo comportamento rassegnato vuol dire soltanto che per lui l'opera d'arte, oltre un certo livello di prezzo, è in realtà tanto sostituibile quanto surrogabile; vuol dire, cioè, che per lui, in certo senso «*pictura tabulae cedit*». E gli economisti che gli danno mano si leggano, per favore, *Iust. inst.* 2.1.34: «... *ridiculum est enim picturam Apellis vel Parrhasii in accessionem vilissimae tabulae cedere*». [1995].

51. LA SALUTE DEL NEGOZIO GIURIDICO. – Meglio non nascondere la verità: sarebbe sleale. Le condizioni di salute del «negozio giuridico» in Italia sono piuttosto pre-